

Data pubblicazione: 20/12/2022

1. – _____, nato a Esan (Nigeria), il _____, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Brescia del 23 settembre 2021, con cui, a fronte della domanda reiterata del 21/01/2021, dichiarata inammissibile dalla competente Commissione territoriale in data 4/2/2021, è stata respinta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ex artt. 2, lett. g), e 17, D. Lgs. n.

251/07, e dichiarata inammissibile la domanda di concessione della protezione speciale ai sensi degli artt. 19, c. 1.1, D.Lgs. 286/98 e 32, c. 3, D. Lgs. 25/08.

1.1. – In particolare, per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione speciale in quanto «non prevista dalla disciplina di cui agli artt. 29 e seguenti del D.Lgs. n. 25/2008, che ammettono il ricorrente a reiterare esclusivamente la domanda di protezione internazionale (ovvero status di rifugiato e protezione sussidiaria), nella quale – come noto – non rientrano forme di protezione 'residuali', come quella invocata dalla parte ricorrente. Le circostanze allegate (contratto di lavoro, attestati di formazione, situazione epidemiologica) potranno eventualmente essere oggetto di apposita istanza da proporre al Questore ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 (tenuto anche conto della recente Circolare del Ministero dell'Interno - Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 19.7.2021 e dei chiarimenti in essa contenuti)».

1.2. – La suddetta decisione è stata impugnata con un motivo di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

2. – Il ricorrente lamenta «Violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 19, c. 1.1., D.Lgs. 286/98, 15, c. 1, D.L. 130/20 conv. con l. 173/20 – falsa applicazione di norme di diritto – erronea statuizione di inammissibilità della domanda di protezione speciale in sede giudiziale».

2.1. – Osserva che il tribunale ha errato a ritenere inammissibile la domanda di protezione speciale, in quanto l'art. 19, c. 1.1., secondo periodo, D.Lgs. 286/98, ha introdotto nell'ordinamento una nuova causa di inespellibilità dello straniero, e la Commissione territoriale, in occasione di ogni domanda di riconoscimento della protezione internazionale, è tenuta a valutare anche la sussistenza dei presupposti della protezione speciale; aggiunge che

l'impugnazione del mancato riconoscimento della protezione speciale rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea del tribunale territorialmente competente, ai sensi degli artt. 3, D.L. 13/17, conv. con L. 46/17, 35-bis, c. 1, D. Lgs. 25/08.

2.2. – Rileva infine che la normativa in vigore non prevede alcuna limitazione alla valutazione della protezione speciale in caso di domande reiterate, l'unica esclusione riguardando i procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del D.L. 130/20, nella fase della riassunzione a seguito di un provvedimento della Corte di Cassazione (art. 15, c. 1, D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020) e che la stessa circolare del Ministero dell'Interno n. 7335 del 19 luglio 2021, citata nel provvedimento impugnato, prevede che «riguardo alle istanze reiterate ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 25/2008 si ritiene che la chiara complementarietà del novellato istituto della protezione speciale rispetto alle forme di protezione internazionale, alla luce degli orientamenti affermatasi in via giurisprudenziale, già prima della riforma in oggetto, in merito al concetto di "nuovo elemento", inducano a ritenere ammissibili quelle fondate su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI, non potendosi dichiarare invece l'inammissibilità delle istanze proposte per il solo fatto che esse non risultino fondate *stricto sensu* su elementi attinenti alla protezione internazionale».

3. – Il motivo è fondato.

3.1. – Il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla l. n. 173 del 2020, ha dettato nuove disposizioni relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

3.2. – In particolare, il novellato art. 19, co. 1.1., secondo periodo, d.lgs. 286/98 prevede ora che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; inoltre, ai sensi del novellato art. 32, co. 3, d.lgs. 25/08, «la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale"».

3.3. – Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che, in tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'oggetto del giudizio introdotto dinanzi al tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità, bensì l'accertamento di un diritto soggettivo, che include anche i presupposti della invocata protezione speciale (cfr. *ex multis* Cass. 6374/2022).

3.4. – Ha dunque errato il giudice *a quo* a ritenere inammissibile la domanda di protezione speciale, con la conseguenza che il decreto impugnato va cassato con rinvio per il suo esame, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10/10/2022.

Il Presidente